

STATUTO

**MOSAICO COOPERATIVA
SOCIALE - COOPERATIVA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA DON MINZONI 29

Numero REA: AN - 160478

Codice fiscale: 02091650420

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto del 4-12-2019,
rep. 11737 / 6376

MOSAICO Cooperativa Sociale
STATUTO
Titolo I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI
Art.1

E' costituita una società Cooperativa a responsabilità limitata denominata: "MOSAICO Cooperativa Sociale - Cooperativa Sociale ETS". La Cooperativa è da considerarsi di diritto Ente del Terzo Settore e può godere di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Fabriano (AN).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Fabriano con delibera del Consiglio di Amministrazione; il trasferimento in un altro Comune spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha l'onere di adempiere alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la società potrà istituire o trasferire sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali sia in Italia che all'estero.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.2

La Cooperativa opera senza finalità lucrative e svolge attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art.1, della legge 8 novembre 1991 n.381, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.. Le attività e i servizi offerti dalla Cooperativa sono finalizzati alla promozione dell'individuo e al pieno godimento dei diritti costituzionali di cittadinanza, favorendo percorsi contro le forme di esclusione sociale, nella prospettiva di contribuire ad una maggiore coesione del tessuto sociale di appartenenza, e rendere effettiva e sistematica l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Le attività e i servizi offerti dalla Cooperativa sono orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di giovani e adulti in stato di difficoltà, portatori di handicap, minori, extracomunitari ed immigrati in condizione di fragilità, anziani in condizioni di difficoltà sociali, economiche o psicofisiche, malati di alzheimer, tossicodipendenti, alcolizzati, malati di ludopatia, soggetti disagiati, emarginati, discriminati in genere secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. A tale scopo, la Cooperativa intende promuovere e partecipare alle diverse forme di integrazione, collaborazione e partnership volte alla creazione di un'efficiente rete di servizi capace di coinvolgere le associazioni, il volontariato, altre cooperative e i soggetti del terzo Settore in genere, soggetti e imprese private, gli Enti di formazione professionale e la scuola, i sindacati, le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti locali. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile. La Cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi si propone di svolgere le seguenti attività:

1) Realizzare e/o gestire stabilmente e/o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, senza che l'esemplificazione possa costituire esclusione, strutture e servizi sociali a ciclo residenziale, diurno, semiresidenziale quali:

-strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare;

-strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale, destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare;

-strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale, destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie;

-ulteriori strutture e servizi sociali da azionare anche in via sperimentale nel rispetto della legge;

-strutture e servizi sociali per l'erogazione di prestazioni di accoglienza, protezione, tutela, accudimento, assistenziali, educative, riabilitative, nell'area sociale, residenziali, semiresidenziali o a carattere diurno disciplinate dalla legge.

2) Offrire assistenza ad anziani, persone con disabilità e soggetti psichiatrici, minori e famiglie in difficoltà, anche in caso di degenza presso ospedali o altri presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, centri residenziali, semiresidenziali o diurni.

- 3) Offrire assistenza domiciliare di cui sopra, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico.
- 4) Offrire assistenza a domicilio o in apposite strutture ai bambini garantendone la sorveglianza e la cura, l'educazione e l'istruzione.
- 5) Realizzare e/o gestire stabilmente e/o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.
- 6) Progettare, realizzare, gestire e/o coordinare iniziative formative come corsi, seminari e convegni di ogni genere – in proprio, per conto di soggetti terzi (pubblici e privati) – nell'ambito socio-sanitario ed educativo, prevalentemente in favore dei propri soci e/o dipendenti e, quindi, di sostenere e supportare l'attività dei propri soci e dei dipendenti anche mediante il trasferimento di metodologie e strumenti didattici nonché attraverso la formazione degli operatori. A tal fine la Cooperativa si propone di organizzare e strutturare un collegamento permanente con Università, Istituti di ricerca scientifica, Enti ed istituti di formazione pubblici e privati per il miglioramento del sistema formativo ed educativo.
- 7) Fornire assistenza e promuovere il recupero dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici.
- 8) Fornire servizi di pronto intervento nei casi di infortunio e trasporto di ammalati, ricoverati e disabili.
- 9) Promuovere il benessere psico-fisico, l'educazione alimentare e sanitaria per la tutela della salute e per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze.
- 10) Realizzare, promuovere e/o gestire attività di pet-therapy, terapia per il sorriso, clownterapia, musicoterapia, servizi di aiuto allo studio a minori o giovani adulti, educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute.
- 11) Realizzare e gestire strutture di assistenza, centri di cura e prevenzione, case-famiglia e alloggi protetti, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanza e campeggi sia per giovani che per adulti ed anziani, e tutte le attività atte a prevenire stati di bisogno o disagio sociale.
- 12) Realizzare e gestire corsi e scuole professionali, comunità educative, comunità familiari, asili nido e/o nidi di infanzia, centri per l'infanzia, scuole materne, spazi per bambini ed adolescenti, scuole di istruzione ordinaria di ogni ordine e grado, centri di riabilitazione, servizi di trasporto per i cittadini in stato di bisogno, centri ricreativi, circoli sociali e culturali, mense e pensionati, case di formazione ed edifici scolastici, centri culturali-turistici-sportivi, ricoveri ed istituti caritativi, ed in genere assumere ogni iniziativa anche di carattere produttivo e commerciale intesa al conseguimento degli scopi sociali.
- 13) Attuare una politica di servizi per l'anziano o comunque persone non autosufficienti o con disabilità che consenta loro di partecipare all'attività sociale e culturale nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.
- 14) Realizzare e/o gestire stabilmente e/o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, senza che l'esemplificazione possa costituire esclusione, strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private in regime residenziale, semiresidenziale o centri diurni, quali:
 - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate: presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale; centri ambulatoriali di riabilitazione;
 - centri di salute mentale e consultori familiari;
 - presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
 - strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale e/o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
 - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
 - strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
 - presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
 - strutture residenziali psichiatriche, strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per tossicodipendenti, anche con eventuali correlate problematiche psichiatriche;
 - residenze sanitarie medicalizzate, terapeutiche, riabilitative, assistenziali;
 - nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;
 - altri studi medici e di altre professioni sanitarie e socio-sanitarie e centri diurni;
 - strutture e servizi per l'erogazione di prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e/o terapeutiche nell'area sanitaria e sociosanitaria, residenziali, semiresidenziali, diurni, in tutti i livelli assistenziali, compresi quello intensivo, estensivo, di lungoassistenza/mantenimento/socio-riabilitativo, di protezione, di tutela e di accoglienza nei settori anziani, anche non autosufficienti, dipendenze patologiche, salute mentale, disabilità, infanzia e adolescenza, compresa età evolutiva, altre fragilità;

-servizi complementari ed integrativi alle strutture ed attività sanitarie e socio-sanitarie.

15) Realizzare e gestire attività ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche complementari all'intervento socioassistenziale, sanitario ed educativo principale e/o rivolte a garantire il massimo agio agli utenti fruitori dei servizi svolti dalla Cooperativa e consistenti in prestazioni di ristorazione, guardaroba, lavanderia, portierato e portierato sociale, pulizia ordinaria di spazi comuni, ludobus o scuolabus, assistenza durante i trasporti, vigilanza scolastica, assistenza pre-scuola e post-scuola, servizi ludico-ricreativi, animazione, taxi-sociale, accompagnamento, custodia scolastica, servizio ausiliario-inservientistico, guide turistiche in favore di soggetti svantaggiati, minori, anziani, nonché qualsiasi altra attività da considerarsi integrativa o utile all'intervento.

16) Progettare, organizzare e gestire servizi atti a favorire una concreta opera di prevenzione delle forme più gravi di emarginazione e disabilità.

17) Promuovere ed organizzare studi e ricerche, seminari e convegni, campagne di informazione e di sensibilizzazione sui temi riguardanti l'oggetto sociale.

18) Produrre, acquistare e vendere pubblicazioni scritte o audiovisive attinenti i settori della solidarietà sociale e comunque quelli propri dell'attività sociale.

19) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo o ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative o integrative.

20) Creare, gestire, organizzare servizi informativi, di segretariato sociale, raccolte documentali, biblioteche, emeroteche e simili.

21) Promuovere, organizzare e gestire in proprio o per conto di terzi committenti pubblici e/o privati progetti relativi alle politiche attive del lavoro. In particolare: servizio di informazione e auto orientamento, consulenza orientativa, incontro domanda/offerta nonché l'erogazione dei servizi specialistici per il lavoro relativi a: servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, servizi al lavoro per immigrati, sostegno alla creazione di impresa, tirocini.

22) Organizzare, anche presso le proprie sedi, stage, tirocini formativi, interventi di tutoraggio nell'ambito sociale di riferimento.

23) Promuovere, organizzare e gestire in proprio o per conto di terzi committenti pubblici e/o privati:

-attività di recupero anni scolastici e di preparazione ad esami di ogni ordine e grado;

-lezioni private e percorsi educativi individuali soprattutto in favore di minori e di soggetti comunque sprovvisti di titolo di studio che rischiano l'esclusione dal mercato del lavoro.

24) Intervenire con servizi ed attività per contrastare le diverse forme di tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale o lavorativo, per contrastare l'accattonaggio, attività illegali forzate, il traffico di organi, le adozioni internazionali illegali, la violenza e lo sfruttamento, per contrastare i fenomeni della prostituzione, dell'immigrazione irregolare, l'abuso di sostanze psicotrope, le discriminazioni, la violenza di genere, tutelando e promuovendo i diritti delle persone che ne sono vittime o che ne subiscono le condizioni, contrastando le cause e i fattori che le originano e le perpetuano, e contribuendo allo sviluppo delle politiche di settore.

25) Realizzare attività di informazione, consulenza ed orientamento a livello sociale, sanitario, psicologico, legale, di mediazione familiare, mediazione interculturale, mediazione linguistica, orientamento al lavoro e all'occupazione anche attraverso corsi, percorsi, strutture, servizi, numeri verdi, servizi di segretariato sociale, imprese di strada, help center, sportelli multifunzionali, sportelli informa-giovani e sportelli informa-donna.

26) Fornire assistenza tecnica, progettazione, anche esecutiva e consulenza alla pubblica amministrazione o a soggetti privati per la realizzazione di servizi ed interventi sociali, sanitari o socio-sanitari.

27) Attivare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, al fund raising e al reperimento di risorse orientate al perseguimento delle finalità della Cooperativa e alla realizzazione delle diverse attività.

28) Promuovere e/o sottoscrivere accordi e alleanze con altri enti pubblici e privati per il raggiungimento delle proprie finalità.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. La Cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Gruppi Cooperativi Paritetici, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività

- concedendo all'occorrenza, prestiti di denaro e proprie fidejussioni;
- 2) instaurare rapporti e compiere operazioni anche di investimento e/o previdenza con Organismi Finanziari bancari e/o assicurativi, nonché concedere e ricevere fidejussioni; richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari;
 - 3) dare adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche;
 - 4) accogliere conferimenti in denaro e prestiti esclusivamente dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
 - 5) contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
 - 6) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni ed Enti locali, nonché i finanziamenti e i contributi disposti;
 - 7) aderire a consorzi e organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessarie per il loro sviluppo;
 - 8) acquistare o prendere in affitto immobili, locali, officine, uffici, macchinari e materiali necessari all'esercizio di impresa.

A norma dell'art. 11 della Legge 381 del 1991, la Cooperativa potrà elaborare programmi di finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali e/o loro consorzi, nonché partecipare alla costituzione di reti di imprese. La Cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La Cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci cooperatori possono instaurare con la Cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 della Legge 6 aprile 2001, n.142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

TITOLO II **SOCI, QUOTE E AZIONI**

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al limite consentito dalla legge.

Possono divenire soci cooperatori tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti in genere che siano in grado di perseguire gli scopi sociali. In particolare per quanto riguarda le persone fisiche:

- 1) di essere in grado con la propria capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione ed esperienza professionale di dare il proprio apporto all'esercizio sociale della Cooperativa e al suo sviluppo;
- 2) di essere fortemente motivato alla missione sociale e di offrire piena disponibilità ad essere partecipe e attivo alla vita sociale della Cooperativa;
- 3) di aver maturato, con precedenti esperienze lavorative e di volontariato, la necessaria sensibilità ad operare adeguatamente nei servizi alla persona.

Sono soci volontari, a norma dell'art. 2 della L. 8 novembre 1991 n. 381, le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

A norma dell'articolo 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono soci sovventori coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa, ferme restando le disposizioni del presente statuto e le vigenti normative.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota e delle azioni sottoscritte.

Art.4

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; se persona giuridica Ragione sociale e sede;
- b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la presentazione di una persona fisica socio della Cooperativa che garantisca i requisiti di cui all'articolo

precedente;

d) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere e versare;

e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con essa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società e la nomina dei delegati all'Assemblea della Cooperativa.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con esclusione di quanto previsto alle lettere b) c). I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di non ammissibilità. La deliberazione è assunta entro 60 giorni dalla domanda, indica la modalità e i termini per il versamento del capitale sociale e deve essere comunicata all'interessato, oltre ad essere annotata a cura degli Amministratori nell'apposita sezione del libro soci. Contro la mancata ammissione l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'Art. 36 del presente Statuto.

Entro lo stesso termine, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data della deliberazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.5

I soci cooperatori sono obbligati:

a) a versare nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto.

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dalla lettera d) dell'art. 4, limitatamente alle disposizioni ad essa applicabili ed a versare le azioni sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alle normative vigenti in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.6

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso della lettera a) del comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dall'art.15, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare altri soci, né essere eletto amministratore, né esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere, e possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, che non può essere superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti all'art.4. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 10.

Titolo III RECESSO ED ESCLUSIONE

Art.7

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento od esclusione, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Art.8

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto di ottenere il rimborso della quota o delle azioni, oppure possono chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio: il designato, se erede di un socio cooperatore, diventa socio a condizione che possieda i requisiti previsti per l'ammissione e che l'ammissione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla morte del socio.

Art.9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura-sia cessato per qualsiasi motivo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

In caso di recesso si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2532 c.c..

Art.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il proprio socio cooperatore:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi competenti, o per gravi inadempienze delle obbligazioni che ne derivano, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non

- superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
 - d) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci;
 - e) che, senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad imprese che svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelle della società;
 - f) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;
 - g) che abbia comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbia risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva in questi casi la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze della Cooperativa;
 - h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
 - l) in ogni caso di cessazione e/o di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - m) per il mancato pagamento delle quote, delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art 4 lett d) o perchè si renda moroso nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa a qualsiasi titolo, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida;
 - n) per interdizione, inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 - o) per mancata partecipazione a n.3 Assemblee consecutive tra le quali dovranno essere computate anche le straordinarie;
 - p) per la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia stabilita con decisione assunta in sede di Arbitrato.

Ove possibile il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Ai sensi del terzo comma dell'Art. 2533 del Codice civile e dell'art. 36 del presente statuto il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale contro la delibera di esclusione entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.11

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma del precedente articolo devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata al socio il quale può proporre entro 60 giorni opposizione come stabilito al successivo articolo 36. La proposizione dell'opposizione non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Art.12

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, nonché delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, oppure del minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale. Il socio receduto o escluso ha inoltre diritto al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del Codice Civile.

La domanda di rimborso deve essere effettuata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

Il pagamento del rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art.13

La Cooperativa, ricorrendo le condizioni, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, in conformità alle disposizioni previste nella legge n.59 del 31.01.92, nonché in eventuali disposizioni modificative e integrative.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci operatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, il quale deve altresì precisare:

- 1) le modalità ed i termini di versamento delle azioni sottoscritte;
- 2) le modalità ed i termini per l'emissione delle azioni ed i criteri per la loro trasferibilità.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE

Art.14

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dei soci operatori, del valore nominale di ciascuna di Euro 25 (venticinque). Il versamento del capitale in denaro può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società;
- b) dal capitale sociale costituito dalle azioni nominative dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di Euro 2.500 (duemilacinquecento), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dalle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 2.500 (duemilacinquecento), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento;
- d) dal fondo di riserva ordinaria;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito con delibera dell'Assemblea ordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con il versamento delle quote dei soci ai sensi della lett. a) dell'art.5.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera g, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art.15

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute.

La trasferibilità delle quote è disciplinata dall'art. 2530 del Codice Civile.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre deliberare l'acquisto di quote della Società, ai limiti e alle condizioni di cui all'art. 2529 del Codice Civile.

Titolo VI

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.16

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio

sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% o quanto stabilito dalla legge;
- b) una quota al fondo di riserva ordinario nella misura non inferiore a quello stabilito dalla legge;
- c) una quota a titolo di ristorno ripartita in proporzione dei salari percepiti da ogni socio nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle modalità previste dall'apposito regolamento;
- d) un eventuale dividendo da distribuire ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente e ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni;
- f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere e) ed f) dell'art.14.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre facoltà di deliberare che gli utili debbano essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo ai fondi mutualistici e l'erogazione del ristorno.

Il ristorno di cui alla lettera c) del comma precedente è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, e può essere liquidato su delibera dell'Assemblea in forma di retribuzione di aumento del capitale o attraverso l'emissione di strumenti finanziari.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinaria.

Titolo VII

ORGANI SOCIALI

Art.17

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo, nella forma del Collegio Sindacale o del Revisore Unico qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

CAPO I

Assemblea DEI SOCI

Art.18

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio e distribuire gli utili;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;
- c) determinare il compenso dell'Organo di Controllo e degli Amministratori;
- d) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- f) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile

alla gestione sociale.

L'Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dall'Organo di Controllo.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto della Cooperativa e sulle altre materie ad essa riservate per legge;
- b) deliberare sulla nomina dei liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di comunicazione dovranno essere indicati i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della eventuale seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

La Cooperativa può svolgere Assemblee separate. Se la società Cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di Assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c. Le materie, le modalità e la disciplina di tali Assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari nei limiti previsti dalla legge, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle Assemblee speciali di categoria.

Art.19

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art.20

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui agli articoli precedenti, qualora siano presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Nell'Assemblea straordinaria in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2437 del Codice Civile.

Art.22

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora con i versamenti delle quote e/o delle azioni sottoscritte e degli eventuali sovrapprezzi.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa oppure secondo apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un voto ogni Euro 500,00 (cinquecento) di capitale sociale, con un massimo di cinque voti.

I soci sovventori hanno diritto ad un voto per ciascuna azione sottoscritta fino a un massimo di 5 voti. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che non possono comunque intervenire personalmente all'Assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, avente diritto di voto.

Ciascun socio non potrà comunque esprimere più di tre voti complessivi.

Art.23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.

La nomina del segretario viene fatta dal Presidente dell'Assemblea salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere

redatto da un notaio.

Capo II **Consiglio di Amministrazione**

Art.24

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti tra i soci cooperatori e fra i soci sovventori dall'Assemblea la quale ne determina il numero.

La maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. Essi hanno diritto ad un compenso stabilito dall'atto costitutivo o dall'Assemblea; hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle proprie competenze e ad una indennità di fine rapporto stabilita dall'Assemblea.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un consigliere delegato, nominando per la redazione dei verbali un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Per lo svolgimento di particolari attività, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione anche di soci non facenti parte del Consiglio.

Art.25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, è fatta a mezzo di avviso da comunicarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o e-mail in modo che i consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art.26

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che ha il compito di redigere il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, o acquisizione del consenso espresso per iscritto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2475 del codice civile. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurata a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Art.27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, e che non siano stati riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparto degli eventuali avanzi di gestione. In particolare nella relazione sulla gestione gli Amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al carattere cooperativo della società;
- d) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;
- f) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) amministrare i beni mobili ed immobili;
- h) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni e altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;

- i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, di finanziamento, di investimento, di assicurazione, su mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- j) acquistare beni immobili strumentali, mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- k) fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo quota;
- l) assumere e licenziare il personale dipendente, i consulenti, i tecnici, l'eventuale direttore tecnico, stabilendone gli stipendi ed i compiti;
- m) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- n) deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- o) ogni altra competenza che non sia per legge o per statuto riservata all'Assemblea.

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori quale appartenga il consigliere da sostituire.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e i necessari poteri a uno o più suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso, precisando contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate all'articolo 2475, comma 5 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessazione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio può nominare un Direttore e dei comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi.

Art. 28

La firma e la rappresentanza sociale spettano, anche in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale perciò può rilasciare procure anche per ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della Cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

Può altresì, con la sola firma, rilasciare anche liberatorie e quietanze ed enti pubblici.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in assenza o in impedimento di questi, spettano ad un consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro consigliere, oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

Capo III

ORGANO DI CONTROLLO

Art.29

L'Organo di Controllo può essere nominato alternativamente nella forma del Collegio Sindacale ovvero di un Sindaco Unico ovvero di una Società di revisione abilitata come per legge.

Il Collegio Sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2477 del codice civile, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso in base alle tariffe professionali e designa altresì il Presidente. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Nel caso di nomina del Collegio Sindacale i Sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o

giuridiche.

L'Organo di Controllo può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, qualora venga nominato un Collegio Sindacale esso dovrà essere costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.30

L'Organo di Controllo, se nominato e se obbligatorio in forza della legge, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Svolge inoltre le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409-ter del Codice Civile. L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella sua relazione, deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

L'Organo di Controllo deve anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione, custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;
- e) convocare l'Assemblea qualora non vi provveda l'organo amministrativo.

L'Organo di Controllo, infine, ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

L'Organo di Controllo deve riunirsi, ovvero procedere alle verifiche previste dalla legge, almeno ogni 90 giorni.

Le riunioni possono svolgersi, se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo stesso e sottoscritto dagli intervenuti.

Qualora venga nominato un Collegio Sindacale, le riunioni si intendono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Capo IV

ASSEMBLEA DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art.31

L'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le Assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

L'Assemblea in particolare delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'Assemblea esprime, inoltre, un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnativa; deve, inoltre, provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Art.32

Il Consiglio di Amministrazione per assicurare il miglior funzionamento della società potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1396 del Codice Civile.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

Titolo VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.33

La Cooperativa:

- a) non potrà attribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.34

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) al rimborso delle azioni versate dai soci sovventori, oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;
- d) alla devoluzione a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.35

Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare dall'Assemblea generale dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 36

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli Amministratori, Sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Conciliazione Forense di Ancona presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona.

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione, redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita al Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di commercio di Ancona che deciderà ritualmente in conformità al proprio Regolamento.

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da

parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia definita con decisione assunta in sede di Arbitrato è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art.37

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni legislative della società Cooperativa.

17 di 17